

Codice A1710C

D.D. 15 luglio 2020, n. 478

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Riconoscimento della ditta CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO, C.F. RMNRNZ78D10H727X - P.IVA 02922400045 con sede in Borgata Marauda Inferiore,8 - 12020 Venasca (CN)



ATTO DD 478/A1710C/2020

DEL 15/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Riconoscimento della ditta CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO, C.F. RMNRNZ78D10H727X - P.IVA 02922400045 con sede in Borgata Marauda Inferiore,8 - 12020 Venasca (CN)

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - che abroga a partire dal 1° aprile 2015, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che regolamentava il settore lattiero caseario mediante il meccanismo di quote di produzione - ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, riguardante le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 07 aprile 2015 - contenente le modalità di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari - ed in particolare l'art. 3, che stabilisce le modalità inerenti il riconoscimento e la revoca della qualifica di primo acquirente;

Vista la Determinazione n. 302 del 25 maggio 2015 del Dirigente del Settore Produzioni zootecniche della Regione Piemonte, avente per oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 07 aprile 2015 (Modalità di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto

concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) – Prime disposizioni attuative”;

Visto l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”* che prevede che siano riallocate in capo alla Regione Piemonte le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge medesima). Nell'elenco di cui all'allegato A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni esercitate con il presente provvedimento;

Vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015, con la quale è stata fissata la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal 1° gennaio 2016;

Vista la D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018, avente ad oggetto: *“Art.5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni Settori della Direzione A17000-Agricoltura”*;

Vista l'istanza di riconoscimento come Primo acquirente di latte bovino presentata in data 22/04/2020, a questo Settore dalla ditta CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO, C.F. RMNRNZ78D10H727X - P.IVA 02922400045 con sede in Venasca (CN) Borgata Marauda Inf. 8 CAP 12020;

Considerato che il suddetto caseificio era stato riconosciuto quale primo acquirente dal 3/05/2017 al 08/11/2019 e iscritto nell'Albo acquirenti al n. 0100400082 e pertanto a suo tempo era già stato oggetto di verifiche di ufficio e in loco.

Visto il Verbale di istruttoria del 09/07/2020 ed il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dal funzionario istruttore a seguito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all'ottenimento del riconoscimento;

Visto il combinato disposto dell'art. 103 comma 1 del DL 18/2020 e dell'art. 37 del DL 23/2020 che ha sospeso i procedimenti amministrativi in corso tra il 23 febbraio e il 15 maggio;

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal d.lgs 13 ottobre 2014, n.153 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, regolato dal d.lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, rilasciate in data 14/05/2020, da cui risulta la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS. 159/2011.

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”* e considerato l'art. 6 riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

Vista la DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 avente ad oggetto "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908*"

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla citata DGR 10-396 del 18 ottobre 2019;

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

di procedere al riconoscimento della ditta CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO, C.F. RMNRNZ78D10H727X - P.IVA 02922400045 con sede in Borgata Marauda Inferiore, 8, Venasca (CN) CAP 12020, quale Primo Acquirente di latte bovino, a partire dalla data della presente determinazione;

di attribuire al Primo acquirente così riconosciuto, il seguente numero di Albo: 0100400082, sezione Regione Piemonte, dell'Albo dei Primi acquirenti tenuto nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it);

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Luisa Ricci